



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA

**Regione Siciliana**

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale  
Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio  
Servizio scuole non statali

Prot. n. **0034386**

Palermo **07/08/2023**

OGGETTO: D.D.G. 1334 del 27/07/2022 - graduatorie regionali per immissione in ruolo e incarichi di supplenza nelle scuole secondarie regionali

## A V V I S O

In relazione al D.D.G. 1334 del 27/07/2022 con il quale sono state impartite le direttive per:

- graduatorie per immissione in ruolo insegnanti per l'anno scolastico 2022/23, ai sensi dell'art. 16 della L. R. 06/05/1976 n° 53 come modificato dall'art. 16 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019;
- incarichi di supplenza con contratto di lavoro a tempo determinato per il biennio 2022/23 - 2023/24, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 5 settembre 1990, n. 34,

nelle scuole secondarie regionali

- Liceo artistico regionale “Renato Guttuso” di Bagheria;
- Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” di Enna;
- Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini” di Grammichele;
- Liceo artistico regionale “Don G. Morello” di Mazara del Vallo;
- Liceo artistico regionale “C. M. Esposito” di Santo Stefano di Camastra;
- Istituto regionale di istruzione secondaria superiore “Francesca Morvillo” di Catania

**si comunica che le istanze sono state aggiornate con il punteggio attribuito, rettificato alla luce delle segnalazioni al 31/07/2023 prevenute.**

Pertanto, tutti coloro che hanno presentato istanza possono entrare nella piattaforma di iscrizione alla pagina <https://graduatorie-sicilia.sportelloweb.com> e verificare la correttezza del punteggio attribuito.

Qualora il punteggio dovesse risultare ancora errato, si invita ad inviare segnalazione alla casella di posta elettronica [scuole.regionali@regione.sicilia.it](mailto:scuole.regionali@regione.sicilia.it) entro 15 giorni dalla data odierna.

Scaduto il predetto termine si provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Sull'attribuzione del punteggio, si ritiene utile ricordare:

**A.** Le nuove graduatorie hanno validità dall'anno scolastico 2022/23, pertanto tutti i requisiti (compreso 24 CFU) e titoli sia culturali che di servizio, devono essere posseduti prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento (31/08/2022).

Il bando richiede il possesso all'atto dell'istanza, in quanto all'art. 11 “l'istanza è presentabile entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto (01/08/2022).

Poiché il termine cadeva nel mese di agosto ed a seguito di esigenze contingenti il termine è stato rinviato al 25 settembre, ma ciò non può comportare la valutazione di titoli conseguiti nell'anno scolastico di validità delle graduatorie .

- B.** I titoli conseguiti all'estero (laurea, abilitazione e specializzazione in sostegno) sono valutabili solo se il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emesso il provvedimento di riconoscimento. La piattaforma di inserimento delle istanze, presenta apposito campo dove inserire esclusivamente il provvedimento ministeriale di riconoscimento.

La sola istanza di riconoscimento o la sentenza emessa nell'ambito di contenzioso tra l'insegnante ed il Ministero, non possono essere prese in considerazione sino ad avvenuta ottemperanza da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, mediante l'emanazione del provvedimento di riconoscimento.

Peraltro, la Regione Siciliana non è stata parte in causa nel predetto contenzioso .

Di conseguenza, non saranno inserite in graduatorie le istanze nelle quali è stato dichiarato un titolo di accesso estero senza l'indicazione del provvedimento di riconoscimento emesso dal Ministero dell'università e della ricerca.

- C.** all'art. 8 rigo C2 "Servizio non specifico" si prevede

- per il servizio di insegnamento prestato per almeno 180 giorni in scuole statali o paritarie in altra classe di concorso per la quale si chiede l'inclusione nella graduatoria punti 6,00
- per il servizio di insegnamento prestato per almeno 16 giorni in scuole statali o paritarie in altra classe di concorso per la quale si chiede l'inclusione nella graduatoria (fino a un massimo di punti 12 per ogni anno scolastico) punti 1

La precisazione tra parentesi è errata, in quanto il punteggio massimo per ogni anno scolastico è 6 e non 12.

- D.** Sempre all'art. 8 rigo A2 per mero errore è stato previsto che per il titolo di studio necessario all'accesso alla classe di concorso sono attribuiti punti 12 oltre punti 0,50 per ogni punto superiore a 77/110.

In realtà il punteggio aggiuntivo di 0,50 sarà calcolato per ogni punto del titolo di studio **pari o superiore a 77.**

- E.** Per coloro che è risultata "*Domanda non valida*" in quanto "*il titolo ... usato come titolo di accesso alla classe di concorso risulta cancellato*", si evidenzia che ciò è dovuto alla cancellazione del titolo utilizzato per l'accesso alla graduatoria senza l'indicazione di altro titolo.

- F.** Per quanto riguarda il punteggio previsto all'art. 8 lettera A rigo 3 del bando (D.D.G. 1334 del 27/07/2022) secondo il quale "*Ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori punti 12*", il titolo, con l'attribuzione del relativo punteggio, può essere dichiarato solo se ricorrono tutti i seguenti requisiti:

- 1) che hanno partecipato al "percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità" organizzato esclusivamente presso le università
- 2) con numero programmato previo superamento di prova di accesso predisposta dall'università".

- G.** si rileva che alcuni insegnanti pur avendo dichiarato il possesso del titolo di specializzazione per il sostegno non hanno chiesto l'inclusione nella graduatoria ADSS o ADMM. Il semplice possesso del titolo di specializzazione non comporta in automatico l'inserimento nelle predette graduatorie.

- H.** I titoli di accesso "diploma di secondo livello di accademia di belle arti" (nuovo ordinamento) sono validi solo se rilasciati da Accademie statali o se rilasciati da

legalmente riconosciute autorizzate dal Ministero dell'università.

Si Allega alla presente l'elenco pubblicato dal Ministero dell'università delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute autorizzate al rilascio dei diplomi di secondo livello.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
f.to *Fabio Ballo*